

## Contratto quadro dei servizi di investimento e servizi accessori

A **PARCINES** tra la **CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES SOCIETA COOPERATIVA** con sede in **39020 PARCINES, VIA SPAUREGG 12, codice fiscale 00169290210**, iscritta nel Registro delle imprese di Bolzano e all'albo delle banche, membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96, indicata in seguito "Banca",

e

, indicato di seguito "Cliente",

si conviene e si stipula quanto segue:

### Condizioni specifiche:

#### Il Cliente prende atto,

- di essere stato classificato come Cliente al dettaglio di essere stato classificato come Cliente professionale e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni:
  - sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento;
  - concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito "prodotti di investimento") e, delle somme di denaro depositati presso la Banca;
  - sui prodotti di investimento;
  - sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi;
  - sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini;
  - e una copia del contratto.
- che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.

#### Il Cliente dichiara,

- di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi e/o attività di investimento, dei servizi accessori, dei tipi specifici di prodotti di investimento e i rischi connessi, sicché di essere stato messo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti (vedasi allegato 1);
- di essere stato informato che per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni le società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell'Unione Europea nonché i soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe di voto in vista di assemblee degli azionisti hanno diritto di ottenere dalla Banca i dati identificativi dei titolari di azioni di società quotate;
- di essere stato informato, che la Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori gli chiede delle informazioni ai sensi della product governance ed al fine della assegnazione ad uno dei mercati di riferimento ("target market") definiti dalla Banca;
- di essere stato informato che la Banca controlla periodicamente il profilo di rischio del Cliente e che essa ha il diritto di non eseguire ordini, se le informazioni relative al profilo di rischio non sono attuali.

#### Il Cliente presta consenso

- affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca, in quanto ammesso, anche al di fuori di un Mercato Regolamentato (RM), di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) o di un Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF);

#### Il Cliente autorizza la Banca,

- a **sub depositare** gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati, presso Global Custodians ovvero presso le società emittenti, autorizzandola altresì ad utilizzare i prodotti di investimento immessi in conti omnibus secondo le modalità specificate nel presente contratto;

#### Il Cliente accorda con la Banca i seguenti servizi e attività di investimento:

1) **Collocamento** di prodotti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Sezione II).

2) **Consulenza in materia di investimenti** (Sezione III)

**Tipo di servizio:** Consulenza allargata non indipendente.

**Canale/forma:**

- con documentazione scritta (relazione sull'idoneità), nei locali commerciali della Banca;

#### Forma di conferimento e revoca degli ordini

Le Parti convengono che gli ordini possono essere conferiti e revocati **esclusivamente per iscritto allo sportello**. Altre modalità di

conferimento e revoca degli ordini devono essere pattuite espressamente per iscritto tramite accordo integrativo al presente contratto.

## **Comunicazioni**

### **Forma:**

Le Parti convengono come **modalità di inoltro delle comunicazioni** della Banca al Cliente la forma cartacea, all'indirizzo: . HILFS NDG VIA SPAUREGG . 39020 PARTSCHINS alle condizioni di cui alla Sezione I , articolo 12 del presente contratto.

### **Periodicità:**

Il Cliente chiede che le comunicazioni periodiche relative a questo contratto per le quali le disposizioni normative non prevedono una periodicità specifica gli vengano inoltrati con periodicità annuale.

### **Informazione precontrattuale:**

La comunicazione relativa alle modifiche rilevanti dell'informativa precontrattuale (allegato 1) avviene conformemente a quanto accordato tra le parti tramite pubblicazione sul sito web della Banca e viene inoltre inviata al Cliente in occasione delle comunicazioni periodiche. Il Cliente si impegna a consultare l'informativa precontrattuale di volta in volta vigente prima di conferire l'ordine.

### **Costi:**

Con riferimento alle spese dovute per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (conto corrente collegato), alle quali si rinvia a tal fine.

**Il Cliente prende atto**, che gli incarichi da lui conferiti sono disciplinati:

- da quanto precede,
- dalle clausole di cui alla Sezione I,
- dalle clausole di cui alle sezioni relative ai servizi e alle attività di investimento convenute di seguito riportate,
- e dall'informativa precontrattuale (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Se il presente contratto viene firmato con firma elettronica, il documento informatico forma l'originale. Pertanto può accadere che in caso di stampa dello stesso, non sia indicata alcuna data o non sia indicata la data inequivoca della stipula. Il contratto si intende concluso quando tutte le parti e tutti gli eventuali cointestatari hanno apposto le loro firme. Pertanto, il contratto acquista validità e efficacia al momento dell'avvenuta sottoscrizione della parte contrattuale ovvero del cointestatario che firma per ultima/o.

## **Sezione I - Condizioni generali**

### **Art. 1 - Diligenza della Banca**

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi di investimento accessori la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta: In particolare, la Banca deve:
  - comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
  - acquisire le informazioni necessarie dal Cliente al fine di rilevare il suo profilo di rischio;
  - informare il Cliente in forma adeguata e prima dell'esecuzione di un'operazione sui rischi del prodotto di investimento, sul rischio di concentrazione, su conflitti di interesse nonché su tutti gli altri eventuali rischi;
  - disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare un corretto svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;
  - offrire solo prodotti di investimento che essa controlla in applicazione della product governance e dei quali essa sorveglia l'andamento;
  - adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'uso improprio delle informazioni relative agli ordini ricevuti e non ancora eseguiti.

### **Art. 1-bis - Offerta fuori sede**

1. La Banca non presta servizi e/o attività di investimento fuori sede.

### **Art. 2 - Mercato di riferimento (target market) e profilo di investimento**

1. Per la prestazione di servizi e attività di investimento la Banca chiede delle informazioni al Cliente al fine di verificare il mercato di riferimento del prodotto di investimento e per controllare la corrispondenza del profilo di investimento del Cliente con l'operazione in titoli. I controlli e le verifiche qui nominate sono dettagliatamente descritti nell'informativa precontrattuale (allegato 1) alla quale tal fine si rinvia.
2. Per il caso che le informazioni ricevute dalla Banca non siano più attuali o valide, si conviene che la Banca ha la facoltà di non eseguire più alcuna operazione. In tal caso il Cliente verrà informato (vedasi anche Sezione I, art. 4, comma 2).

### **Art. 3 - Conferimento degli ordini**

1. Gli ordini e le revocche degli stessi sono conferiti con una delle modalità convenute contrattualmente.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente della Banca.
3. Qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione per conto proprio ovvero all'esecuzione di ordini per conto dei clienti.

### **Art. 4 - Gestione degli ordini**

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
  - a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
  - b) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;

- c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini per conto dello stesso non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Se sussiste un giustificato motivo è facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal Cliente, a condizione che essa gli da immediata comunicazione nella forma convenuta.
  3. È esclusa ogni responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla medesima non imputabili ovvero al di fuori del suo controllo o dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito o comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a: malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete Internet o interruzione, sospensione, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete Internet, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica.

#### **Art. 5 - Aggregazione degli ordini**

1. Le parti convengono che la Banca ha il diritto di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative.

#### **Art. 6 - RegISTRAZIONI della Banca**

1. La Banca conserva e archivia specifiche registrazioni contabili di tutti gli strumenti finanziari detenuti dai clienti. In questo modo si garantisce che ogni prodotto d'investimento possa essere chiaramente assegnato in qualsiasi momento alla specifica posizione del Cliente.
2. Analogamente, tutti gli accordi contrattualmente rilevanti tra la Banca e il Cliente sono inseriti nei sistemi di gestione della Banca.
3. Inoltre, tutte le conversazioni del Cliente rilevanti ai fini decisionali vengono registrate in loco e le conversazioni telefoniche vengono registrate con l'ausilio di applicazioni tecniche.
4. La Banca conserva i documenti e le registrazioni per almeno cinque anni. Su richiesta e dietro pagamento delle spese sostenute, il Cliente riceve una copia delle registrazioni e dei documenti che lo riguardano.

#### **Art. 7 - Obblighi di informazione della Banca**

1. La Banca informa il Cliente se, dopo l'acquisto/la sottoscrizione del prodotto di investimento, il mercato di riferimento dell'emittente cambia in modo tale che il prodotto di investimento diventi incompatibile con il profilo d'investimento del Cliente.
2. La Banca trasmette al Cliente la conferma di esecuzione dell'ordine nel più breve tempo possibile e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine. Se la Banca riceve la conferma di esecuzione da parte di un terzo, ne informa il Cliente entro un giorno lavorativo dopo aver ricevuto la corrispondente conferma da parte del terzo. Tale rapporto sarà inviato anche nel caso in cui l'ordine non abbia potuto essere eseguito alle condizioni concordate. Su richiesta, la Banca informerà inoltre il Cliente sullo stato attuale del suo ordine anche al di fuori di questi termini.
3. La Banca invia al cliente almeno una volta all'anno un rendiconto di tutte le operazioni effettuate.
4. Se il Cliente detiene prodotti d'investimento con passività potenziali o prodotti con effetto leva, la Banca informa il Cliente entro un giorno lavorativo se il valore del prodotto d'investimento subisce una perdita del 10% o di un multiplo dello stesso.
5. La Banca fornisce al Cliente almeno trimestralmente un elenco dei prodotti d'investimento che il Cliente ha in portafoglio, indicando il valore corrente di mercato o se non disponibile un valore stimato. Se sono trascorsi 60 giorni dall'invio senza che un reclamo specifico sia stato inviato per iscritto alla Banca, la posizione sarà considerata corretta e accettata.

#### **Art. 8 - Identificazione**

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta in conformità alla normativa vigente, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e delle medesime informazioni anche rispetto alle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente nei confronti della Banca e al titolare effettivo.

#### **Art. 9 - Invio di corrispondenza del Cliente alla Banca**

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca, esclusi gli ordini di cui alla Sezione I, articolo 3 sono inviate alla succursale presso la quale viene intrattenuto il rapporto.
2. Il Cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo indelebile, chiaro e leggibile. Restano impiegate le disposizioni relative al conferimento degli ordini.

#### **Art. 10 - Comunicazioni, invio della corrispondenza della Banca al Cliente**

1. L'invio al Cliente di tutte le comunicazioni (p.e. lettere, rendiconti, variazioni contrattuali), le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca relative al presente contratto avviene a tutti gli effetti all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto, secondo la modalità di invio convenuta.
2. Il Cliente ha il diritto di cambiare in qualsiasi momento anche successivamente alla stipula del presente contratto la forma di comunicazione salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
3. Anche se viene convenuta una forma di comunicazione elettronica, la Banca si riserva la facoltà di inviare le comunicazioni e le notifiche al Cliente in forma cartacea all'ultimo indirizzo comunicato, se ritenesse ciò utile o necessario per garantire l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il Cliente accetta sin d'ora le spese a suo carico legate all'invio in forma cartacea.
4. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche dell'indirizzo. Eventuali modifiche di indirizzo non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o allo sportello. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad uno/a di esse con pieno effetto nei confronti di tutti/e gli/le altri/e.
5. Se le comunicazioni avvengono attraverso il servizio online banking è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, metterà a disposizione del Cliente tutte le comunicazioni relative al presente contratto attraverso tale servizio, e cioè su supporto durevole non modificabile. Le comunicazioni saranno messe a disposizione in forma cifrata e saranno accessibili utilizzando le credenziali d'accesso consegnate al Cliente. Rimane inoltre inteso, che:
  - il Cliente provvederà a scaricare personalmente tali comunicazioni;
  - i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della messa a disposizione della corrispondente comunicazione attraverso il servizio;
  - sarà cura del Cliente conservare in luogo sicuro le credenziali di autenticazione, visionare regolarmente, se vi siano comunicazioni da scaricare, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio;
  - sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento, essendo le comunicazioni disponibili attraverso il servizio solo per un periodo limitato.

- ad avvenuto scarico delle comunicazioni il Cliente stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni scaricate/memorizzate.
6. Se le comunicazioni avvengono via internet all'indirizzo e-mail/PEC, è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, trasmetterà tutte le comunicazioni relative al presente contratto unicamente con questa modalità. Rimane inoltre inteso, che:
- sarà cura del Cliente, visionare regolarmente la posta elettronica in entrata, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio.
  - sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento.
  - i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della ricezione della corrispettiva comunicazione mediante posta elettronica.
  - ad avvenuta trasmissione delle comunicazioni alla mail box/ all'indirizzo PEC del Cliente lo stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni ricevute.

#### **Art. 11 - Deposito delle firme autorizzate**

1. Il Cliente è tenuto a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

#### **Art. 12 - Cointestazione**

1. Quando il contratto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Se è stata convenuta una facoltà di disposizione congiunta, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i cointestatori.
2. La facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatore.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del deposito, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
5. Tuttavia, nei casi di cui ai commi precedenti, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata presentata per iscritto opposizione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi.
6. Le Parti convengono, che tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad un cointestatore con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatori.

#### **Art. 13 - Commissioni, spese e conto collegato**

1. Il Cliente è tenuto a pagare i costi, le commissioni e le spese convenute, nonché eventuali tasse e spese di qualsiasi tipo sostenute dalla Banca in relazione a pignoramenti e sequestri di prodotti di investimento, che il Cliente dovrà sostenere integralmente, anche se tali spese non possono essere recuperate dalla parte che ha avviato o condotto il relativo procedimento.
2. Le commissioni e le spese che il Cliente paga direttamente alle società prodotto/emittenti sono convenute direttamente tra il Cliente e l'emittente al momento della conclusione del contratto.
3. La Banca informa il Cliente dei costi e delle spese sostenute dalle società prodotto prima della conclusione del contratto o dei costi e delle spese sostenute dalle sedi di esecuzione prima dell'inoltro dell'ordine.
4. Le informazioni ex ante sugli incentivi di terzi a favore della Banca sono contenute in forma sintetica nell'informazione precontrattuale. Sull'entità specifica dell'incentivo il Cliente viene informato prima della conferma dell'ordine.
5. Se non diversamente concordato nell'ordine specifico, tutti gli addebiti e gli accrediti, il controvalore dei prodotti d'investimento e tutte le spese, commissioni e altri importi dovuti dal Cliente alla Banca ai sensi dei paragrafi precedenti saranno regolati sul conto corrente (conto di riferimento) convenuto nel presente contratto.
6. La Banca comunica annualmente al Cliente il totale dei costi e delle spese relative sia ai prodotti di investimento e ai servizi di investimento che ai servizi accessori. Tali informazioni illustrano l'effetto dei costi totali sul rendimento dell'investimento. In tali informazioni, la Banca riferisce al Cliente anche tutti gli incentivi che essa ha ricevuto sui prodotti di investimento in portafoglio del Cliente. Se dovuto la Banca invia al Cliente un certificato annuale di capital gain.

#### **Art. 14 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

#### **Art. 15 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche**

1. Le parti convengono che la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni economiche e contrattuali di cui al presente contratto.
2. Quando controparte del presente contratto sia un consumatore, la Banca può modificare le condizioni in rispetto delle disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo n. 206/2005. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al Cliente consumatore, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Art. 16 - Durata del contratto e recesso**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso non inferiore a 15 giorni, da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal Cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

#### **Art. 17 - Inadempimento del Cliente**

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pagare entro il termine di 10 giorni decorrente dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei prodotti finanziari depositati. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei prodotti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

#### **Art. 18 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela**

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES SOCIETA COOPERATIVA, VIA SPAUREGG 12, 39020 PARCINES, PEC08175@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.PARTSCHINS@RAIFFEISEN.IT, fax: 0473/967766). La Banca risponde entro 60 giorni.
3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie finanziarie (ACF) presso la Consob. L'arbitro offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento fino ad un valore di euro 500.000, insorte tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Sono esclusi dalla cognizione dell'arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi suddetti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per avere ulteriori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro, sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento si può consultare il sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. Il Cliente può inoltre - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Il Cliente può altresì rivolgersi all'Ombudsman-Giuri bancario, istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento alla Banca d'Italia e all'autorità giudiziaria competente.
5. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob di cui al comma 3; ciò ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

#### **Art. 19 - Lingua adottata, foro competente e legge regolatrice**

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca; la presente disposizione si applica al Cliente che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo n. 206/2005.
3. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

### **Sezione II - Collocamento di prodotti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente**

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento**

1. Il servizio di investimento collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca di collocare prodotti di investimento offerti da parte di terzi.
2. Nell'ambito di questo servizio, il Cliente stipula un accordo con l'emittente del prodotto d'investimento tramite la Banca. Tale accordo comprende anche i costi che l'emittente addebita direttamente al Cliente.
3. La Banca effettua l'analisi del mercato di riferimento (target market) e la verifica del profilo d'investimento.

### **Sezione III - Consulenza in materia di investimenti**

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento**

1. La consulenza in materia di investimenti descrive il servizio fornito dalla Banca al Cliente, in qualità di investitore o potenziale investitore, di formulare raccomandazioni personali su richiesta del Cliente o su iniziativa della Banca stessa in relazione ad una o più operazioni su strumenti finanziari.
2. La raccomandazione della Banca comprende la dichiarazione di adeguatezza e l'esposizione su come la consulenza ha tenuto conto delle preferenze, degli obiettivi e delle altre caratteristiche del Cliente. La relazione di adeguatezza fornisce l'indicazione sul periodo di validità della raccomandazione.
3. La Banca fornisce questo servizio esclusivamente in relazione ad altri servizi e attività di investimento concordati contrattualmente.

4. Oggetto della consulenza in materia di investimenti sono i prodotti d'investimento raggruppati per classe ed elencati nell'allegato 2 del presente contratto.
5. I prodotti d'investimento del Cliente che quest'ultimo acquista al di fuori dell'ambito della consulenza in materia di investimenti e i prodotti d'investimento che il Cliente ha acquistato altrove e trasferito alla Banca sono oggetti del servizio solo se il prodotto d'investimento appartiene al gruppo di prodotti d'investimento per i quali la Banca offre la consulenza in materia di investimenti.
6. La Banca fornisce al Cliente almeno una volta all'anno una relazione sui risultati dell'attuale prova di adeguatezza dei prodotti d'investimento nel suo portafoglio.
7. Per questo servizio la Banca impiega esclusivamente personale specificamente formato e presenta le raccomandazioni e nella forma concordata contrattualmente.

**Art. 2 - Consulenza allargata di base non indipendente**

1. La Banca offre questo servizio di investimento sotto forma di consulenza in materia di investimenti non indipendente. Ciò significa che possono essere oggetto di consulenza anche prodotti d'investimento per la cui distribuzione la Banca riceve degli incentivi.
2. Il servizio offerto assume la forma di consulenza allargata base, il che significa che:
  - Nell'ambito del servizio di consulenza vengono raccomandati al Cliente singoli prodotti d'investimento, confrontando il profilo d'investimento del Cliente con le caratteristiche e i rischi del prodotto;
  - Il Cliente riceve una raccomandazione per operazione relativa ai prodotti di investimento, vale a dire sottoscrizione e acquisto, restituzione e vendita, detenzione e scambio (switch);
  - L'attualità del profilo d'investimento e la sua compatibilità con i prodotti d'investimento del portafoglio del Cliente viene verificata almeno una volta all'anno e il Cliente viene informato del risultato di tale verifica.

**Art. 3 - Altre forme di servizio di consulenza**

1. Accordi aggiuntivi al presente contratto possono consentire alla Banca e al Cliente di convenire ulteriori forme di consulenza in materia di investimenti in cui si determina l'idoneità dell'intero patrimonio con il profilo di investimento del Cliente, si aumenta la frequenza della consulenza e della revisione o si esaminano altri criteri aggiuntivi.

**Art. 4 - Responsabilità della Banca**

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare la consulenza.
3. Il servizio di investimento può essere prestato dalla Banca solamente a condizione che le informazioni relative al profilo di rischio siano attuali. Se il profilo d'investimento del Cliente è scaduto e non viene rinnovato, il servizio di investimento si limita all'adempimento delle relazioni convenute aventi ad oggetto il portafoglio titoli del Cliente.

PARCINES, il .....

La Banca

Il Cliente

.....  
CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES  
SOCIETA COOPERATIVA

\* .....  
. HILFS NDG

Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma codice civile, le seguenti condizioni:

Condizioni Specifiche  
conseguenze della valutazione di inadeguatezza

**Sezione I - Condizioni generali**

articolo 3 (conferimento degli ordini), articolo 12 (coinvestimento del rapporto e profilo di investimento), articolo 14 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela), articolo 15 (modifica delle condizioni), articolo 16 (recesso), articolo 17 (inadempimento del Cliente), articolo 18 (procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela), articolo 19 (foro competente e legge regolatrice);

**Sezione III - Consulenza in materia di investimenti**

articolo 4 (responsabilità della Banca)

Il Cliente

\* .....  
. HILFS NDG

Il Cliente dichiara e conferma che gli è stato consegnato un esemplare del presente atto nonché l'informativa precontrattuale e di essere stato informato del suo diritto di richiedere in qualsiasi momento una copia aggiornata del presente contratto anche a seguito della stipula. Se il contratto viene stipulato con firma elettronica il Cliente presta consenso all'invio telematico della copia del contratto.

Il Cliente

\* .....  
. HILFS NDG

Conferma della sottoscrizione in presenza del collaboratore  
(Salvo che il documento venga firmato digitalmente)

Il collaboratore della Banca

.....  
HALLER BRIGITTE